

SEZIONE 3

CONDIZIONI PER L'INSOLVENZA EX D.LGS. 62/2018

Le seguenti garanzie sono offerte a tutela degli Assicurati/Beneficiari nella loro qualità di consumatori/turisti/viaggiatori nonché clienti del Contraente/Assicurato, in caso di Insolvenza o di Fallimento di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62.

Art. 3.1 Annullamento del Viaggio

Impossibilità totale per il viaggiatore di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare il viaggiatore di una somma pari all'importo da questi versato al Contraente per l'acquisto del Pacchetto Turistico stesso.

Art. 3.2 Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico

1. Impossibilità parziale per il viaggiatore di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare il viaggiatore di una somma pari all'importo da questi versato al Contraente per i servizi del Pacchetto Turistico stesso di cui non abbia usufruito.
2. A Viaggio iniziato, in alternativa a quanto previsto nel paragrafo successivo, sarà facoltà della Società provvedere al pagamento dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato e non ancora fruiti dal viaggiatore, al fine di garantire a quest'ultimo l'integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel Pacchetto Turistico.

Art. 3.3 Assistenza in viaggio e spese di rientro

In caso di impossibilità per il viaggiatore di utilizzare i servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata dall'Assicurato seguendo le specifiche istruzioni all'uopo indicate nel presente Contratto, si impegna ad organizzare a proprie spese il rientro immediato (con equivalente mezzo di trasporto rispetto a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico per il rientro) del viaggiatore, presso il luogo di rientro previsto dal Pacchetto Turistico acquistato dallo stesso viaggiatore nonché a rimborsare allo stesso qualsivoglia eventuale costo aggiuntivo ragionevolmente sostenuto che si sia reso necessario ai fini dell'organizzazione del proprio rientro ed in conseguenza dell'Insolvenza o del Fallimento del Contraente.

In caso di mancato preventivo contatto del viaggiatore con la Struttura Organizzativa, la Società si impegna a rimborsare il costo sostenuto dal viaggiatore per il proprio rientro, entro i limiti di un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico. Eventuali costi di soggiorno sostenuti dal viaggiatore e resisi necessari per l'organizzazione autonoma del proprio rientro in conseguenza dell'Insolvenza o del Fallimento del Contraente, saranno rimborsati entro i limiti di un livello di soggiorno equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico.

Ai fini della presente Polizza, la definizione di Pacchetto Turistico, include il Servizio Turistico Collegato.

Art. 3.4 Obbligo di informativa dell'agenzia viaggi contraente nei confronti degli assicurati

Il Contraente del presente contratto si assume l'obbligo di consegnare agli Assicurati / Beneficiari l'estratto delle Condizioni di Assicurazione di cui alla Sezione III della presente Polizza, conformemente a quanto disposto dall'art. 56 del Regolamento IVASS n. 5/2006.

Il Contraente si obbliga a trasmettere preventivamente alla Società ogni testo e/o materiale pubblicitario, nessuno escluso, che direttamente o indirettamente faccia riferimento al logo/ marchio della Società essendo subordinata tale riproduzione ad espresso consenso della Società, che non potrà essere irragionevolmente negato.

Art. 3.5 Criteri di liquidazione dei sinistri

Resta inteso che il pagamento di quanto contrattualmente dovuto dalla Società all'Assicurato/Beneficiario a titolo di Indennizzo viene effettuato esclusivamente previa presentazione in originale della documentazione fiscale (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ricevute, fatture, notule, distinte, debitamente quietanzate ecc.) comprovante l'ammontare delle somme effettivamente versate dall'Assicurato/Beneficiario ai fini dell'acquisto del Pacchetto Turistico e/o della prosecuzione dei servizi inclusi nello stesso, oppure del rientro in patria (inclusi eventuali costi aggiuntivi connessi all'organizzazione di tale rientro), in linea con le garanzie assicurative prestate dal presente Contratto.

A richiesta dell'Assicurato la Società restituirà allo stesso gli originali dei precitati documenti, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente Contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, mediante esibizione da parte dell'Assicurato/Beneficiario di copie degli stessi ovvero di ulteriore documentazione idonea a comprovare le spese sostenute.

I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.

La Società provvederà a rimborsare l'Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.

Art. 3.6 Denuncia di sinistro

Resta inteso che le garanzie assicurative di cui alla presente Sezione operano a condizione che il Pacchetto Turistico sia stato prenotato o acquistato dal viaggiatore in corso di validità della Polizza e la data di partenza del viaggio avvenga in costanza di polizza ovvero entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza qualora non venga rinnovata.

- I sinistri relativi alla copertura "Annullamento del Viaggio" / "Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico", devono essere denunciati alla Società ovvero all'agenzia cui si riferisce la polizza per iscritto inviando apposita raccomandata AR, contenente la denuncia di sinistro nonché gli originali della documentazione fiscale (ricevute, fatture, notule, distinte, debitamente quietanzate ecc.) comprovante l'ammontare delle somme effettivamente versate all'Agenzia di Viaggio. *La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.*
- I Sinistri relativi alla copertura "Assistenza in viaggio", dovranno essere denunciati a cura dell'Assicurato contattando prontamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero:

NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO: +39 02 24128 578

CONDIZIONI GENERALI DI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subisca il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 2 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero, ad esclusione delle azioni promosse contro l'assicurato negli USA o in Canada e Messico, nonché i viaggi verso i Paesi, che al momento della partenza, risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.

Art. 3 Inizio e termine delle garanzie

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Art. 4 Rischi esclusi

1. La garanzia non comprende la responsabilità per i danni:

a) da proprietà o uso di:

- 1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;*
- 2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;*
- 3. aeromobili;*
- 4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;*

b) conseguenti a:

- 1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;*
- 2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;*
- 3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;*

c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

d) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;

f) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

g) a condutture ed impianti sotterranei;

h) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

i) da furto;

j) a cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del codice civile;

k) a cose altrui derivanti da incendio;

l) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'assicurato;

m) cagionati da:

1. prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
 2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- n) derivanti da proprietà e conduzione di fabbricati;
- o) derivanti da:
1. detenzione o impiego di esplosivi;
 2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi.

II. L'assicurazione non comprende i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- b) responsabilità derivante all'assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio relativo all'esecuzione del viaggio e del soggiorno.

Sono altresì esclusi i danni:

- a) a cose in consegna e custodia dell'assicurato;
- b) di cui l'intermediario debba eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 19 della CCV, in qualità di organizzatore;
- c) che si verificassero durante l'uso di mezzi di trasporto aereo, nel qual caso la garanzia cesserà di essere operante dal momento dell'imbarco fino a sbarco avvenuto;
- d) verificatisi in territori trovantisi in stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
- e) conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di polizza di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi.

Sono altresì esclusi gli oneri risarcitori dovuti all'assicurato in forza di specifiche pattuizioni contrattuali.

Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti dell'assicurato, restano esclusi dall'assicurazione gli importi (corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni dovute e il valore delle prestazioni fornite) che l'assicurato è tenuto a corrispondere al cliente in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.

III. Sono inoltre esclusi i danni:

- a) derivanti da:
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- b) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- c) provocati da campi elettromagnetici;
- d) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- e) danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo, di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware, in ordine alla gestione delle date.

Art. 5 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 6 Vincolo di solidarietà

La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza.

Art. 7 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 8 Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto sulla base di elementi variabili, esso è anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva del:

- volume di affari, relativo all'attività di organizzazione dei viaggi, dichiarato ai fini IVA, (al netto dell'IVA e delle cessioni di beni ammortizzabili);
- somme incassate, anche per conto altrui, per l'attività di intermediazione.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

Se il contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione del dato anzidetto ovvero;
- il pagamento della differenza attiva dovuta;

la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Per i contratti cessati, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio,

la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo dell'elemento variabile di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 9 Limiti di indennizzo

Le garanzie vengono prestate nei limiti e con l'applicazione di franchigie e scoperti per sinistro e per anno assicurativo, previsti dalla Tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

Art. 10 Conformità agli obblighi di legge

La presente assicurazione risponde alle prescrizioni e agli obblighi assicurativi del Codice del consumo D.Lgs. n° 206/2005 nonché del Codice del Turismo D.lgs. 79/2011 e loro successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 11 Diritto di rivalsa

La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni utili per consentire l'esercizio del diritto di rivalsa.

La Società rinuncia a rivalersi nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell'ambito delle loro mansioni.

Art. 12 Sedi Operative del Contraente

Si conviene che la copertura assicurativa si intende valida per tutte le sedi operative del Contraente.